

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 64

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 10.6 e 10.7 del Regolamento Generale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI, si rende noto che il giorno 6 settembre 2006 è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della Società **JUVENTUS F.C. S.p.A.** nei confronti di:

### **F.I.G.C.**

#### – Oggetto:

A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la Commissione d'Appello Federale, con provvedimento del 14 luglio 2006, ha comminato alla istante le sanzioni della retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato 2005/2006; penalizzazione di 30 punti in classifica nella stagione 2006/2007; revoca dell'assegnazione del titolo di Campione d'Italia per la stagione sportiva 2004/2005; non assegnazione del titolo di Campione d'Italia per la stagione sportiva 2005/2006; ammenda di € 80.000.

La Corte Federale, quale organo di appello, in data 25 luglio 2006, ha emesso il dispositivo di sentenza, con il quale ha determinato la sanzione a carico della Juventus F.C. S.p.A., con riferimento alla stagione sportiva 2006/2007, nella penalizzazione di 17 punti in classifica, nella squalifica per 3 giornate di campionato del campo di gara, nell'ammenda di € 120.000, ferme restando le altre sanzioni comminate dalla CAF per le stagioni sportive 2004/2005, 2005/2006.

La ricorrente lamenta la indebita utilizzazione nel procedimento disciplinare di intercettazioni telefoniche acquisite in altro procedimento, la violazione di principi fondamentali in materia di costituzione del giudice naturale, la violazione degli artt. 30, 31 dello Statuto federale e degli artt. 25 e 37 del Codice di Giustizia Sportiva, la violazione del principio del contraddittorio per la irragionevolezza dei termini per la difesa, la violazione ed erronea applicazione delle norme sulla responsabilità previste nell'ordinamento sportivo, la violazione del principio della corretta commisurazione della sanzione all'infrazione commessa e del divieto del ne bis in idem.

#### – Pretese:

Annnullamento delle decisioni della CAF del 14 luglio 2006 e della Corte Federale del 25 luglio 2006 e revoca delle sanzioni irrogate.

In via subordinata, adozione di ogni altra equa soluzione prospettata dal nominando dal Collegio Arbitrale.

Si rende noto che la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI ha fissato il giorno 25 settembre 2006, ore 12.00, quale termine entro il quale un terzo interessato possa proporre, ai sensi dell'art. 10.7 del Regolamento della Camera, motivata istanza di intervento nel procedimento in premessa.

In caso di ammissione all'intervento, è fissato per il terzo il termine perentorio del 5 ottobre 2006 ore 12.00 per il deposito della comparsa ai sensi e con le modalità previste dal Regolamento della Camera.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 15 SETTEMBRE 2006**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Guido Rossi